



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ATENEО

6 FEBBRAIO 2013

VERBALE N. 14

Il giorno 6 febbraio 2013 alle ore 15,30, presso Palazzo Chiaromonte (Steri), su convocazione prot. 7206 del 31 gennaio 2013 del Rettore si è riunita la commissione per l'adeguamento Statutario con il seguente ordine del giorno:

- 1 - Approvazione bozza Regolamento Generale**
- 2 - Approvazione bozza regolamento mobilità interdipartimentale docenti**
- 3 - Regolamento dipartimenti**

Sono presenti: Prof. Francesco Paolo La Mantia, Dott. Marina Allotta, Prof. Marcella Aprile, Prof. Roberto Boscaino, Prof. Giovanna Bruno Sunseri, Dott. Baldassare Canino, Sig. Antonino Caramazza, Prof. Daria Coppa, prof. Michele Cometa, Dott. Pietro Paolo Corso, Prof. Luigi Dusonchet, Prof. Vito Franco, Prof. Giuseppe Giordano, Dott. Fabrizio Piraino, Prof. Antonino Valenza.

Assente giustificato il Rettore, Prof. Roberto Lagalla.

Assenti: Prof. Antonio Gianguzza e Prof. Antonio Giuffrida.

Assume le funzioni di Coordinatore della Commissione il Prof. Francesco Paolo La Mantia.

Sono altresì presenti quali componenti della segreteria i dott. Angelo Neri e Pasquale Di Maggio.

Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore dichiara aperta la riunione.

Preliminarmente informa che il Senato Accademico nell'ultima riunione ha esitato alcune modifiche al cronoprogramma esitato dalla Commissione. Procedo quindi ad illustrare le nuove scadenze previste. L'argomento verrà portato all'attenzione del prossimo CdA.

1 - Approvazione bozza Regolamento Generale

Il Coordinatore fa presente che alla data odierna non sono pervenute istanze di modifica e, pertanto il testo proposto si intende esitato dalla Commissione. Lo stesso verrà presentato all'Amministrazione per la prosecuzione dell'iter di acquisizione del parere degli Uffici e, quindi, proposto all'attenzione degli Organi di Governo.

Nell'odierna riunione viene riportata la parte dall'art. 27 in poi. I precedenti articoli, salvo alcune modifiche terminologiche che verranno esitate dal Dott. Piraino successivamente, verranno successivamente trasmessi all'Amministrazione.

Segue il testo dell'articolato:

STRUTTURE DI RACCORDO

Art. 27 Istituzione delle Strutture di Raccordo

1. L'istituzione delle Strutture di Raccordo avviene, ai sensi dell'art. 32, comma 7, dello Statuto, con decreto del Rettore ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico Senato, su iniziativa di almeno due dipartimenti.
2. Nella proposta di istituzione devono essere indicati il progetto didattico, le risorse culturali e didattiche e i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, laurea Magistrale a Ciclo Unico, di Dottorato di ricerca, i Corsi di Specializzazione e i Master afferenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 28 Regolamento delle Strutture di Raccordo

1. Il Consiglio della Struttura di Raccordo elabora ed approva il Regolamento della Struttura di Raccordo che deve contenere le norme di convocazione e di funzionamento del Consiglio e le modalità di convocazione dello stesso.
2. Per quanto non diversamente previsto valgono le disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento degli organi collegiali previste dalle norme dello Statuto dell'Università di Palermo e del presente Regolamento.

Art. 29 ~~Partecipazione al voto~~

DIPARTIMENTI

Capo II

Art. 30 Istituzione e attivazione dei Dipartimenti

1. Ogni proposta di nuova istituzione di un Dipartimento, formulata sulla base di un dettagliato progetto scientifico e formativo, deve contenere l'indicazione delle risorse culturali disponibili, l'indicazione dei SSD di riferimento e dei corsi di laurea incardinati o da incardinare, una previsione realistica del fabbisogno di spazi, di personale e di attrezzature e deve essere sottoscritta da almeno quaranta docenti proponenti, di cui almeno trenta di ruolo a tempo indeterminato.
2. L'istituzione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, assunto il parere del Senato Accademico, assicurando la disponibilità di risorse, locali e personale, anche in considerazione delle eventuali variazioni di assetto dei Dipartimenti esistenti.

Art. 31 Organizzazione

1. Il Regolamento del Dipartimento, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, disciplina, in funzione del progetto scientifico e formativo, l'organizzazione e l'eventuale articolazione in sezioni del Dipartimento, nel rispetto di quanto riportato al successivo comma 2, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento dei relativi organi.
2. I Dipartimenti possono articolarsi in Sezioni, costituite in base a condivisione di interessi e obiettivi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento.
Le Sezioni sono istituite su proposta motivata di almeno dodici componenti (docenti di ruolo o ricercatori a tempo determinato), con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Successivamente alla sua istituzione, alla Sezione possono afferire ulteriori docenti, previo parere favorevole dei componenti della stessa.
Ciascun docente può afferire a una sola sezione.
Assegnisti, borsisti e dottorandi seguono la scelta di afferenza alle Sezioni dei rispettivi referenti delle tematiche e tutor.
Le Sezioni devono essere riconfermate ogni tre anni e vengono disattivate se il numero di componenti di ruolo scende al di sotto di dieci.
I Regolamenti dei Dipartimenti disciplinano le modalità di funzionamento delle Sezioni e possono prevedere la figura del Referente della Sezione. Alle Sezioni possono essere affidati compiti istruttori o esecutivi, responsabilità di locali, laboratori, attrezzature e servizi, adempimenti relativi allo svolgimento di progetti di ricerca.
Il Dipartimento resta comunque l'unico riferimento per qualsiasi relazione con altre strutture universitarie o con enti esterni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. Le modalità di elezione e la durata delle cariche delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento e le limitazioni delle diverse componenti alla partecipazione al Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dallo Statuto e dagli appositi regolamenti di Ateneo.

Art. 32 Gestione

1. I Dipartimenti godono di autonomia gestionale e amministrativa, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal bilancio unico di Ateneo e nel rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Responsabile amministrativo, sulla base delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, attua e coordina le attività amministrativo-contabili, assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore del Dipartimento, dei conseguenti atti ai sensi della normativa vigente. **(da rivedere dopo la definizione della nuova organizzazione della gestione amministrativo-contabile)**

Art. 33 Afferenze

1. Ogni professore e ricercatore in servizio deve afferire a un Dipartimento.
2. I professori e i ricercatori, all'atto della presa di servizio, afferiscono al Dipartimento che ha attivato la procedura di selezione o chiamata.
3. La mobilità interdipartimentale dei professori e ricercatori è disciplinata dall'apposito regolamento di Ateneo in materia.

Art. 34 Archivio degli atti

1. Il Direttore del Dipartimento e il Responsabile amministrativo sono responsabili della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali del Dipartimento e dei documenti contabili. **(da rivedere dopo la definizione della nuova organizzazione della gestione amministrativo-contabile)**
2. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento devono contenere i termini essenziali delle discussioni, le delibere e i risultati delle votazioni. L'originale del verbale viene conservato nell'archivio del Dipartimento e reso disponibile ai componenti il Consiglio in area riservata dei siti web dei dipartimenti.
3. I pareri e le delibere adottate dal Consiglio di Dipartimento in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono comunicati, a cura del Direttore di Dipartimento, all'organo o struttura competente allegando estratto il verbale. Qualora si presenti la necessità di abbreviare i tempi, gli stralci relativi possono essere approvati seduta stante dal Consiglio di Dipartimento, indipendentemente dall'approvazione delle altre parti del verbale.

Art. 35 Istituzione

1. I Centri Interdipartimentali di ricerca sono costituiti, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, su proposta di docenti e/o ricercatori a tempo determinato interessati, afferenti a dipartimenti diversi.
2. La proposta deve indicare gli ambiti di attività e gli obiettivi, contenuti in un programma di durata almeno triennale e non superiore ad anni sei.
3. I Centri interdipartimentali non possono essere sede di riferimento di corsi di studi né sede di dottorati di ricerca. Possono essere sede di master di I e di II livello. Possono richiedere l'attivazione di assegni di ricerca di tipo B (art. 22 comma 4 lettera b della L240/2010) e stipulare contratti di collaborazione.
4. La proposta di istituzione deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti di afferenza dei proponenti. La delibera di approvazione deve indicare le risorse messe a disposizione anche in forma non esclusiva.
5. I Centri interdipartimentali sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
6. La gestione amministrativa e contabile dei Centri interdipartimentali è affidata ad apposito ufficio dell'Amministrazione Centrale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

7. I Centri interdipartimentali si dotano di un regolamento che prevede anche la costituzione degli organi di governo, in analogia con i dipartimenti.

Art. 36 Durata

1. Il Centro Interdipartimentale viene istituito per un periodo strettamente limitato alla durata del programma di attività, indicato nella proposta di attivazione.
2. È possibile avanzare la proposta motivata di rinnovo. In quest'ultimo caso si applica la procedura di approvazione e istituzione di cui al precedente articolo.

CAPO XXX CENTRI E CONSORZI INTERUNIVERSITARI

Art. XXX

Art. Adesione e partecipazione

1. L'Ateneo può aderire a, o essere sede di, Centri e Consorzi interuniversitari su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. Le modalità di partecipazione e di funzionamento sono definite negli atti istitutivi.

TITOLO VI **ORGANIZZAZIONE** **STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA**

CAPO I ORGANIZZAZIONE

Art. 44 Attività di gestione e organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione dell'Ateneo si basa sulla distinzione tra le funzioni di indirizzo e di governo attribuite al Rettore, **al Consiglio di Amministrazione** e al Senato Accademico ~~e al Consiglio di Amministrazione~~ e le funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa attribuite al Direttore **Generale** e ai Dirigenti, **ad esclusione della gestione della ricerca e dell'insegnamento in conformità del fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 D.Lgs n. 165/2001.**
2. Il Direttore **Generale** ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

Art. 45 Direttore Generale

1. Il Direttore **Generale** esercita le competenze a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Direttore **Generale** presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi.

CAPO II DIRIGENTI

Art. 46 Funzioni

1. Ai responsabili di funzioni dirigenziali, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le seguenti attribuzioni:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- a. provvedono alla gestione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati dal Direttore **Generale**, adottando gli atti amministrativi conseguenti e presentando al Direttore **Generale** una relazione annuale sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;
 - b. organizzano le risorse umane e strumentali loro assegnate;
 - c. verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività,
 - d. individuano i responsabili del procedimento;
 - e. esercitano ogni altra attribuzione ad essi demandata dalle **disposizioni di legge**, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo ~~e da disposizioni di legge~~.
2. I Dirigenti sono valutati annualmente, anche ai fini dell'accertamento delle responsabilità loro proprie, con le modalità previste dall'apposito regolamento.

Art. 47 Accesso alla qualifica di dirigente

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo quanto previsto dall'apposito **Regolamento** d'Ateneo, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 48 Conferimento incarichi dirigenziali.

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Direttore **Generale** con ~~esplicite~~ **apposito** e motivato provvedimento, cui ~~accede~~ **è collegato** un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Le modalità di conferimento sono disciplinate da apposito **Regolamento**.

CAPO III

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Art. 49 Reclutamento del personale tecnico amministrativo

1. Le assunzioni **del personale tecnico amministrativo** devono avvenire nel rispetto dei principi affermati dall'art. 97 della Costituzione e dagli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e in base al programmazione del fabbisogno del personale, effettuata **in conformità** ~~essi~~ ~~come previsto dalla~~ normativa in vigore.
2. Le modalità assunzione del personale tecnico amministrativo sono disciplinate, in conformità della ~~con la~~ legislazione vigente, ~~del~~ **disciplina** ~~disciplinante~~ i procedimenti di selezione per assunzione a tempo indeterminato del personale tecnico amministrativo.
3. L'Amministrazione, in relazione alle professionalità da reclutare e alle attitudini da accertare, determina la tipologia di procedimento concorsuale da utilizzare e i titoli di studio richiesti per l'accesso alle categorie individuate dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Art. 50 Formazione del personale tecnico amministrativo

1. La formazione del personale tecnico amministrativo riveste importanza strategica e concorre a sostenere gli indirizzi evolutivi e di sviluppo dell'organizzazione dell'Università.
2. La programmazione dell'attività formativa deve temperare l'innalzamento qualitativo dei servizi prestati dall'Amministrazione con le esigenze di crescita professionale del personale.
3. La formazione deve concorrere, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale di comparto vigente, alla progressione economica orizzontale e a quella verticale di categoria.
4. Le modalità di organizzazione dell'attività formativa per il personale tecnico amministrativo e l'individuazione delle tipologie di attività formative che possono condurre all'acquisizione di Crediti Formativi Professionali, conformemente a quanto stabilito dal vigente contratto collettivo di lavoro del comparto Università sono disciplinate dal Regolamento per l'attività formativa del personale tecnico amministrativo e dal Regolamento per i crediti formativi professionali del personale tecnico-amministrativo.

Art. 51 Mobilità del personale tecnico amministrativo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1. Le procedure di mobilità del personale tecnico amministrativo, interna, compartimentale ed intercompartimentale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in merito, sono disciplinate con apposito **Regolamento** i cui principi fondamentali sono ispirati al contemperamento dell'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.

CAPO IV PATRIMONIO E STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 52 Modalità per l'istituzione delle strutture di servizio di Ateneo

1. Le strutture di servizio dell'Università si articolano in strutture centrali e periferiche.
2. Fatte salve le disposizioni di legge, su proposta del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione può costituire nuove strutture di servizio in casi in cui si dimostri, con specifica motivazione, che le attività e finalità previste non possono essere attuate dalle strutture già esistenti.

Art. 53 Centri di Ricerca e di Servizio

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, può istituire, **ai sensi dell'art. 45 Statuto**, Centri di Ricerca e/o di Servizio di Ateneo, di seguito denominati "Centri", al fine di consentire la piena valorizzazione delle risorse scientifiche e tecnologiche dell'Ateneo.
2. I Centri sono dotati di autonomia gestionale, nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Le risorse di personale, finanziarie e logistiche necessarie alla costituzione e alla conduzione ordinaria e straordinaria del Centro sono garantite dai Dipartimenti, che ne propongono la costituzione e che concorrono alla sua gestione, o dal Coordinamento dei Centri di Ateneo.
3. Sono organi del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio.
4. I componenti del Consiglio sono designati dai Consigli dei Dipartimenti che partecipano al Centro, tra i Professori e Ricercatori interessati ~~alle stesse~~ agli obiettivi per i quali esso è stato costituito. Il Direttore viene eletto dai componenti del Consiglio del Centro. Il Direttore e Consiglio durano in carica ~~un triennio accademico~~ tre anni e il mandato è rinnovabile.
5. ~~Annualmente~~ Ogni anno, il Consiglio del Centro presenta al Consiglio di Amministrazione e al Coordinamento dei Centri di Ateneo:
 - a) una relazione di consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente;
 - b) un programma di previsione delle attività che prevede di realizzare nell'anno successivo;
 - c) un programma di sviluppo triennale.
6. Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Comitato di Coordinamento dei Centri di Ateneo, può decidere la soppressione del Centro, il suo mantenimento o il suo potenziamento. Può altresì intervenire, sempre su indicazione del Comitato di Coordinamento dei Centri di Ateneo, fornendo indirizzi strategici precisi cui il Centro deve adeguarsi.

Art. XXX Comitato di Coordinamento dei Centri di Ricerca/Servizio

1. Il Comitato di Coordinamento dei Centri d'Ateneo ~~sovrintende~~ è investito della valorizzazione, della promozione e del coordinamento dei Centri di Ricerca d'Ateneo e delle attrezzature scientifiche da questi gestite. Il Comitato è composto da un numero professori o ricercatori compreso tra un minimo di cinque e un massimo di dieci. Il componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e i Dipartimenti proponenti i Centri costituiti e in carica tre anni. Il mandato non è rinnovabile.
2. Il Comitato sovrintende all'operato dei Centri e in particolare mira:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- a) al raccordo tra le attività dei Centri al fine di evitare sovrapposizione di attività, spreco di risorse, conflitti di attribuzioni;
- b) alla promozione delle attività scientifiche e/o di servizio dei singoli Centri;
- c) all'ottimale fruibilità fruizione delle risorse offerte dai Centri da parte dell'Ateneo e/o di soggetti esterni, anche mediante la definizione di regole di utilizzo delle attrezzature e di godimento dei servizi prodotti d'intesa con i singoli Centri.

Art. 54 Criteri di gestione del patrimonio immobiliare

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, relativamente al patrimonio immobiliare dell'Ateneo di ~~Palermo~~, ai seguenti compiti:
 - o censimento e catalogazione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo di ~~Palermo~~;
 - o diffusione agli organismi accademici dell'Ateneo di dati sulla consistenza, destinazione e stato d'uso del patrimonio immobiliare dell'Ateneo di ~~Palermo~~;
 - o vigilanza sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo di ~~Palermo~~, con particolare riferimento alla verifica periodica dello stato di conservazione e di manutenzione;
 - o formulazione del piano annuale di interventi, in armonia con il ~~piano triennale~~ **piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale** di cui al successivo comma 5.
2. Il ~~Senato Accademico~~ **Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico**, programma le modalità di gestione delle risorse immobiliari necessarie allo sviluppo dell'attività istituzionale dell'Ateneo, **anche su proposta del Senato Accademico**.
3. Tale programmazione è informata a criteri e priorità di ~~assegnazione~~ **imputazione** delle risorse finanziarie e **di messa a disposizione delle risorse** immobiliari alle strutture dell'Ateneo secondo parametri non discrezionali e comunque finalizzati all'equa e funzionale ripartizione tra le strutture, al pieno utilizzo delle risorse immobiliari esistenti ed al completamento definitivo di quelle non ancora completate.
4. A tal fine il ~~Senato Accademico~~ **Consiglio di Amministrazione** adotta apposite deliberazioni contenenti i parametri indicatori e i criteri generali di priorità.
5. Il Senato Accademico propone il piano ~~triennale~~ **di sviluppo edilizio e infrastrutturale delle risorse immobiliari**, contenente l'ordine di priorità generale di intervento e quello di ciascun settore di intervento con riferimento a:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) restauro e riqualificazione del patrimonio immobiliare;
 - d) ristrutturazioni;
 - e) ampliamenti e nuove costruzioni;
 - f) acquisizione ed alienazione di beni.
6. Il piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione, costituisce il quadro di riferimento per la formulazione di istanze volte alla concessione di finanziamenti pubblici e privati per gli interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo di ~~Palermo~~.
7. L'Università realizza tutti gli interventi relativi al patrimonio immobiliare dell'Ateneo di ~~Palermo~~, sia con fondi propri ~~e~~ **sia** con finanziamenti esterni, nel rigoroso rispetto del contenuto e delle priorità sia generali ~~e~~ **sia** di settore degli interventi del piano ~~triennale~~ **di sviluppo edilizio e infrastrutturale**, salvo i casi in cui gli interventi siano imposti da eventi imprevedibili e calamitosi nonché da nuove disposizioni legislative.
8. Alla scadenza del piano ~~triennale~~ **di sviluppo edilizio e infrastrutturale**, il Senato Accademico, con motivata deliberazione, può proporre le modifiche delle ~~modificare~~ le pregresse previsioni e priorità, **da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione**. Il piano vigente può anche essere aggiornato, su analoga deliberazione del ~~Senato Accademico~~ **Consiglio di Amministrazione**, solo in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto che ne rendano opportuna e/o non differibile l'effettuazione, in accordo ai criteri fissati dal comma precedente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ART. XXX Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo

- 1 L'Ateneo riconosce il valore strategico del Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo (SBA) per il conseguimento dei propri fini istituzionali e la promozione della cultura all'interno e all'esterno dell'Ateneo, fa proprii i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.
- 2 Il Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo è costituito, in conformità all'art. 44 dello Statuto, da un insieme coordinato di strutture di servizio, attraverso il quale, l'Università assicura l'acquisizione, la conservazione, la gestione e la fruizione del patrimonio librario e documentale ed il più ampio accesso alle risorse informative *on-line*. Allo SBA afferiscono le biblioteche di Struttura di raccordo e di Dipartimento, l'archivio storico di Ateneo, i centri di documentazione e le altre biblioteche di Ateneo.
- 3 Lo SBA si compone di un Comitato di Coordinamento, del servizio speciale del Sistema Bibliotecario ed Archivistico di Ateneo e correlati Settori bibliotecari centrali, delle biblioteche di Dipartimento, di quelle delle Strutture di raccordo e delle altre biblioteche di Ateneo, le cui funzioni sono definite dal Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
- 4 Il comitato di coordinamento sovrintende allo SB, è nominato dal Senato Accademico, è presieduto da un Delegato del Rettore ed è formato da:
 - a) cinque docenti, compreso il delegato del Rettore, in rappresentanza delle macroaree culturali presenti in Ateneo di cui all'art. 15, comma 3, dello Statuto;
 - b) il coordinatore del Sistema Bibliotecario d'Ateneo;
 - c) due bibliotecari responsabili nel Sistema Bibliotecario dei servizi di biblioteca digitale e della pubblicazione in formato digitale ad accesso aperto della produzione scientifica dell'Ateneo;
 - d) due bibliotecari scelti rispettivamente tra i direttori delle biblioteche di Struttura di raccordo che curano le sinergie e la razionalizzazione dei servizi bibliografici di base agli studenti e tra i responsabili delle biblioteche di Dipartimento, che curano i servizi bibliografici con maggior attenzione alla ricerca;
 - e) un esperto in informatica applicata alla gestione documentaria per la gestione condivisa di banche dati e periodici elettronici a testo pieno, canali informativi e cataloghi condivisi da rendere accessibili via internet in formato digitale ad accesso aperto;due studenti
- 5 Il medesimo Regolamento contiene le norme relative alle tipologie delle biblioteche e dei servizi da esse resi agli utenti istituzionali e fissa, inoltre, le prestazioni di base che ogni biblioteca deve fornire.
- 6 Il Consiglio di Amministrazione assegna le risorse finanziarie ed umane necessarie al funzionamento dello SBA, per le finalità del servizio speciale del Sistema Bibliotecario ed Archivistico di Ateneo e correlati Settori bibliotecari centrali, delle biblioteche di Dipartimento, di quelle delle Strutture di raccordo e delle altre biblioteche di Ateneo.

Art. XX Sistema Museografico e Orto Botanico

1. L'Ateneo promuove la conservazione, l'arricchimento, la valorizzazione e la fruizione del proprio patrimonio culturale e scientifico, tramite l'istituzione del Sistema Museografico e Orto Botanico (SiMuA), il cui obiettivo è l'integrazione e il coordinamento delle attività dei musei universitari, nel rispetto dell'autonomia scientifica e organizzativa delle singole strutture.
2. Il SiMuA si articola in:
 - a) Musei tematici, Orto Botanico ed *Herbarium Mediterraneum*;
 - b) collezioni di interesse scientifico e/o didattico custodite presso i Dipartimenti o le Facoltà dell'Ateneo;
 - c) siti di particolare interesse archeologico, naturalistico, storico dell'Ateneo.Le attività del SiMuA sono coordinate dal Rettore tramite un suo delegato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

La gestione scientifica e organizzativa di ogni singolo museo è garantita da un Direttore, nominato dal Rettore su designazione del Consiglio del Dipartimento di riferimento del museo. Per le collezioni ed i siti i Dipartimenti interessati ~~individuano~~ designano un responsabile scientifico delle collezioni o siti ad essi afferenti.

Il SiMuA è ~~governato~~ **gestito** dal Comitato di coordinamento, presieduto dal delegato del Rettore e costituito:

- a) dai Direttori dei singoli musei tematici;
- b) da tre professori o ricercatori in rappresentanza dei Dipartimenti cui afferiscono collezioni o siti museali di particolare interesse;
- c) dal Dirigente dell'area di pertinenza del SiMuA.

Le attività e le competenze del SiMuA sono disciplinate da un apposito regolamento.

Art. XXX Sistema informatico di Ateneo

Il Sistema informatico di Ateneo (SIA) svolge attività sistemistiche e applicative in ambito ICT (Information & Communication Technology) a supporto dell'attività **didattica, di ricerca e amministrativa** dell'Ateneo ed è inserito nell'area dirigenziale denominata "Area Servizi a Rete".

Il SIA è articolato in quattro Settori:

- a) Settore Logistica e Servizi Generali, che si occupa della gestione amministrativa del SIA, degli impianti, della fonia (fissa-VoIP e cellulare), della firma digitale di Ateneo, della gestione tecnica degli AdS (Amministratori di Sistema) di Ateneo;
- b) Settore Gestione Reti, Hardware e Software, che si occupa della gestione dei sistemi, dei database, della sicurezza informatica, della mail, del portale, dell'identity management e della rete wired e wifi;
- c) Settore Banche Dati, che si occupa di armonizzare i dati su database relativi alle applicazioni mission critical di Ateneo, ossia alla gestione studenti, stipendi, ricerca, presenze, patrimonio e contabilità;
- d) Settore Programmazione e Sviluppo, che svolge attività di analisi e sviluppo di applicazioni a supporto delle attività didattiche, di ricerca e di supporto all'azione amministrativa.

Il SIA svolge anche attività di supporto progettuale, sistemistico e gestionale per conto dell'AOU ed è in grado di poter estendere l'offerta ICT anche ad enti e/o aziende esterni.

Il SIA è gestito da un Comitato di indirizzo presieduto dal delegato del Rettore.

Art. XXXX Centro Orientamento e Tutorato di Ateneo

~~costituito da un insieme coordinate~~ Il Centro Orientamento e Tutorato di Ateneo (COT) è composto da un complesso coordinato di Servizi mediante i quali l'Università assicura: l'informazione e la promozione sull'offerta didattica presso le agenzie educative presenti nel territorio; l'orientamento alla scelta del corso di laurea; l'accoglienza e il disbrigo della formalità di ingresso per gli studenti stranieri; il sostegno allo studio e il tutorato per tutti gli studenti iscritti; il supporto psicologico; il Job Placement e la facilitazione nell'interfaccia laureato-mondo del lavoro.

Il COT opera in stretta partnership con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio (ERSU) di Palermo.

Il COT è gestito da un Comitato Direttivo, presieduto dal Delegato del Rettore al Coordinamento delle attività di orientamento e tutorato e composto da un docente nominato dal Consiglio di amministrazione, da un docente nominato dal Senato Accademico, dal Presidente del Consiglio degli Studenti e da due Delegati del Rettore, dal Dirigente dell'Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti e dal Responsabile Amministrativo del Settore Orientamento, Promozione e Placement.

Le funzioni del Comitato Direttivo sono stabilite da un apposito Regolamento.

In conformità del regolamento, il COT appronta periodicamente rapporti ed indicatori e misure di valutazione, relazionando agli organi di governo di Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Consiglio di Amministrazione **imputa** le risorse finanziarie e **assegna** il personale necessari al funzionamento dei Servizi per il raggiungimento delle finalità istituzionali previste.

Art. XXX Comitato per lo Sport Universitario

1. L'Ateneo istituisce, in conformità alla legge 28.06.1977 n.394, il Comitato per lo Sport Universitario (CSU) che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.
2. Rientrano nei programmi di sviluppo delle attività sportive:
 - a) la promozione e l'incremento della pratica sportiva per favorire la partecipazione del maggior numero di studenti;
 - b) la organizzazione di attività sportiva, di corsi e di perfezionamento nelle varie discipline;
 - c) la partecipazione ad attività agonistiche in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale.
3. Il CSU definisce, inoltre, di intesa con gli Enti locali, le modalità di utilizzazione degli impianti sportivi di cui i predetti Enti hanno la disponibilità, predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
4. Il Comitato è composto:
 - a) un delegato del Rettore, che assume le funzioni di presidente;
 - b) da due membri designati dal Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.);
 - c) da due studenti eletti;
 - d) dal direttore amministrativo o suo delegato, che assume le funzioni di segretario

TITOLO VII **RELAZIONI ESTERNE**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 56 Rapporti e convenzioni con enti esterni

1. La stipulazione di un contratto, di una convenzione, **di un accordo o di un protocollo, la costituzione, la partecipazione o l'adesione a Centri di Ricerca e Centri di Servizi interuniversitari e consorzi interuniversitari, a consorzi, società di capitali, fondazioni, associazioni e altri enti associativi non commerciali, di diritto pubblico e privato, e'** sono subordinati alla sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) gli scopi da perseguire siano congrui alle finalità istituzionali dell'Università;
 - b) l'oggetto **dei contratti e degli altri atti di cui al comma 1**, sia tale da contribuire allo sviluppo e al potenziamento dell'**Ateneo** e al suo ruolo di promozione culturale, professionale, economica e sociale del territorio;
 - c) sia stata verificata l'esistenza nell'**Ateneo** di una o più strutture idonee e disponibili ad adempiere gli obblighi contrattuali;
 - d) i contratti **e gli altri atti di cui al comma 1** siano approvati dagli organi collegiali delle strutture interessate;
 - e) **l'esecuzione dei contratti e degli atti di cui al comma 1 e lo svolgimento delle attività degli enti previsti dal medesimo comma 1** consentano di promuovere l'utilizzazione e la valorizzazione delle capacità professionali degli addetti alla/e struttura/e.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 9, comma 10, dello Statuto, la proposta di stipula di un atto convenzionale dopo l'istruttoria a cura dell'Ufficio competente, viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, previo parere del Senato Accademico nelle materie relative alla didattica ed alla ricerca.
3. **I contratti, le convenzioni, gli accordi e i protocolli possono essere stipulati, nelle ipotesi previste dai Regolamenti di Ateneo, anche dai Presidenti delle Strutture di raccordo, dai**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Direttori di Dipartimento, dal Direttore Generale, dai Dirigenti e da altri soggetti appositamente individuati.

4. La partecipazione a società di capitali e' comunque subordinata, ai sensi dell'art. 9, comma 6 dello Statuto, alle seguenti condizioni:
 - a) partecipazione ad una quota di capitale nei limiti predeterminati da apposito regolamento;
 - b) stipulazione di patti parasociali che salvaguardino l'Università nei casi di variazione del capitale sociale o di ripiano di eventuali perdite.
5. La partecipazione a società di capitali e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere dei Revisori dei Conti e del Senato Accademico ex art. 9, comma 7, dello Statuto.
6. La costituzione di organismi in house nella forma di società a responsabilità limitata avviene in conformità dell'art. 9, comma 3, dello Statuto.

CAPO II

ACCORDI CON UNIVERSITÀ STRANIERE

Art. 57 Internazionalizzazione

1. L' **Ateneo**, al fine di accrescere il processo di internazionalizzazione dell'Ateneo, promuove ed incentiva attività e progetti di collaborazione internazionale con Università e Istituti di ricerca e di formazione stranieri che prevedano la mobilità di docenti e ricercatori.
2. Per il raggiungimento di tale finalità le azioni che intende promuovere sono:
 - a) l'incentivazione della realizzazione di corsi di studio internazionali;
 - b) **l'incentivazione del rilascio di titoli di studio congiunti in collaborazione con Atenei stranieri;**
 - c) l'incentivazione della mobilità di docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, titolari di borsa di studio di durata almeno annuale e specializzandi, dottorandi italiani e stranieri in progetti congiunti di ricerca con Università straniere;
 - d) **la facilitazione dell'accesso di docenti, ricercatori e studenti stranieri alle proprie strutture e della loro partecipazione ad ogni forma di selezione per il conferimento di titoli o altre opportunità di ricerca o di formazione;**
 - e) l'incentivazione della partecipazione a programmi comunitari europei di istruzione, di formazione, di ricerca e/o cooperazione
 - f) **il perseguimento del carattere internazionale dell'insegnamento e della propria offerta formativa, anche tramite l'adozione di lingue straniere della comunità scientifica di riferimento come lingua di insegnamento nei propri corsi di studio.**
7. Le attività ed i progetti trovano sostegno finanziario in apposito capitolo di bilancio.
8. L'Università **Ateneo adotta un Piano strategico per l'internazionalizzazione e** istituisce la Commissione per le Relazioni Internazionali di Ateneo che svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito delle linee strategiche stabilite dagli organi accademici. Tale Commissione esercita, inoltre, le funzioni ad essa delegate da tali organi.

Art. 58 Azioni previste-II quadro delle azioni

1. Le azioni previste nell'ambito delle attività di cui all'articolo 57 precedente consistono in:
 - a) progettazione e realizzazione congiunte, su base di reciprocità, di corsi di studio di cui all'art. 3 del DM 3.11.1999 n. 509, e di quanto previsto nel regolamento "Scuola Internazionale di Studi Avanzati", previa istituzione di apposita convenzione firmata dai Rettori, in regola con i regolamenti didattici dell'Ateneo.
 - b) iniziative finalizzate alla realizzazione di progetti congiunti di ricerca o cooperazione previa stipula di apposita convenzione firmata dai Rettori, che prevedano la mobilità dei docenti, ricercatori, dottorandi ed assegnisti di ricerca italiani e stranieri.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- c) contributo per la copertura di spese collegate alla partecipazione a programmi comunitari di ricerca.
- d) mobilità di studiosi stranieri presso le strutture dell'Ateneo per la elaborazioni di progetti di cooperazione.
2. Il bando annuale, predisposto dall'**Area ricerca e sviluppo**, indica il finanziamento complessivo destinato a ciascuna delle azioni previste, che sarà in regime di co-finanziamento per le azioni A e B e di contributo per le azioni C e D.
3. Su proposta della Commissione per le Relazioni Internazionali d'Ateneo, **sulla base dei** risultati raggiunti e in conformità agli indirizzi di programmazione del Senato Accademico, tali azioni possono essere modificate con decreto rettorale.

Art. 59 Commissione per le relazioni internazionali

1. La Commissione per le Relazioni Internazionali d'Ateneo, denominata ~~anche~~ **CoRI**, è istituita con delibera del Senato Accademico; presieduta dal Rettore o dal delegato alle Relazioni Internazionali, è composta da un rappresentante indicato da **ciascun Dipartimento**.
2. La Commissione dura in carica tre anni.
3. La Commissione **svolge** i seguenti compiti:
 - a) promuove azioni finalizzate **all'internazionalizzazione** dell'Ateneo;
 - b) **promuove e coordina** i programmi europei di istruzione e formazione;
 - c) coordina e svolge funzioni di indirizzo nell'ambito delle linee strategiche stabilite dagli organi accademici;
 - d) stabilisce quali delle azioni previste di cui all'articolo **58 precedente** debbono essere inserite nel bando annuale, e delibera in merito.
 - e) coordina e svolge funzioni di indirizzo nell'ambito della mobilità studentesca in entrata ed in uscita **e** in particolare:
 - propone, **ove necessario**, modifiche al regolamento per la disciplina delle procedure di attuazione della mobilità degli studenti e dei docenti (**LLP/ERasmus**);
 - svolge azione di indirizzo nell'ambito del riconoscimento e della conversione delle votazioni degli esami di profitto e trasferimento crediti ottenuti presso Università straniere;
 - svolge azione di indirizzo nell'ambito della applicazione del Diploma Supplement;
 - f) propone e/o modifica la procedura di attivazione delle convenzioni internazionali e lo schema da seguire come modello.

Art. 60 Modalità di partecipazione

1. Le modalità di presentazione delle richieste, l'utilizzo dei fondi e la disciplina specifica di ogni azione (requisiti soggettivi, obiettivi, voci di spesa ammissibili, criteri di ammissibilità e priorità, limitazioni ed esclusioni, etc.) sono contenute nel bando annuale che ~~sarà~~ **viene** opportunamente pubblicizzato.
2. I progetti devono essere presentati utilizzando gli appositi moduli allegati al bando.
3. Il proponente deve risultare "ricercatore attivo". Deve essere presentato il curriculum del/dei partner stranieri.
4. Per la azione di cui alla lettera a) dell'art. 59, il contributo (in regime di cofinanziamento) ~~verrà~~ **viene** concesso previa approvazione del progetto da parte degli organi accademici e sulla base dei fondi disponibili.
5. Il proponente, portato a termine il progetto, deve presentare alla CoRI:
 - una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del centro di spesa in cui si attesti che il finanziamento assegnato è stato interamente speso ed impegnato secondo il piano di spesa approvato.
6. Non possono presentare richiesta di contributo per le suddette azioni:
 - professori e ricercatori che siano proponenti di progetti in corso finanziati sullo stesso capitolo di spesa del B.U.;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- professori e ricercatori che, alla data di scadenza del bando, non abbiano inviato la relazione finale dell'attività svolta e la predetta dichiarazione del responsabile del centro di spesa.
- 7. Le sostituzioni e integrazioni nella composizione del gruppo di ricerca, devono essere comunicate dal responsabile del progetto al responsabile della struttura di afferenza e al presidente della CoRI.
- 8. La delibera, corredata dal curriculum del soggetto inserito, deve essere trasmessa all'**Area ricerca e sviluppo**.
- 9. Variazioni del piano di spesa vanno sottoposte all'esame della CoRI.
- 10. L'Area ricerca e sviluppo verifica che le richieste pervenute, predisposte utilizzando gli appositi modelli, siano complete e che rispondano ai requisiti previsti dal bando per ogni azione.
- 11. Le somme assegnate sono trasferite alle strutture di appartenenza del proponente-responsabile del progetto

CAPO III VISITING PROFESSOR - VISITING SCIENTIST

Art. 61 Attività di collaborazioni scientifiche esterne

1. A personalità accademiche, a ricercatori ed a scienziati di chiara fama provenienti dall'estero che svolgono attività di collaborazione con le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo di Palermo può essere conferito il titolo di "Visiting Professor"
2. Tale collaborazione scientifico-didattica si realizza **mediante** lo svolgimento di:
 - cicli di lezioni
 - attività seminariali
 - attività di ricerca nei laboratori dell'Ateneo
 - iniziative di cooperazione didattica e scientifica
3. L'attività scientifico didattica non può essere inferiore a 10 ore e durante il periodo di permanenza nell'Ateneo il docente visitatore, laddove sussista la disponibilità, ~~potrà~~ **può** usufruire dei servizi dell'Ateneo (mensa, foresteria ecc.)
4. La qualifica di Visiting Professor non conferisce diritto a retribuzione e/o a rimborso spese, a meno che non lo prevedano apposite convenzioni o altre forme di collaborazione.
5. La proposta di attribuzione del titolo viene presentata al Consiglio di Dipartimento che delibera in merito.
6. La delibera deve contenere i seguenti dati:
 - a. generalità del visitatore e centro di provenienza
 - b. eventuale convenzione di riferimento se formalizzata
 - c. periodo di permanenza presso l'Ateneo e ~~Facoltà~~/Dipartimento ospitante
 - d. attività didattica e di ricerca da svolgere presso l'Ateneo e che sarà debitamente attestata
 - e. **indicazione** del docente interno di contatto.
7. Alla delibera deve essere allegato il curriculum vitae del docente esterno
8. La delibera ~~deve~~ **deve** essere trasmessa al Rettore che provvederà ad attribuire ~~formalmente~~, il titolo di Visiting Professor **dell'Università degli Studi Ateneo di Palermo**

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 62 Norme transitorie

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento a far data dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie approvate in data.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2 - Approvazione bozza regolamento mobilità interdipartimentale docenti

Il Coordinatore presenta il testo del Regolamento che di seguito si riporta:

Art.1 – Attivazione della procedura.

La mobilità interdipartimentale può attivarsi secondo due distinte procedure:

- richiesta diretta da parte dei docenti
- richiesta da parte dei Dipartimenti.

Art. 2 – Attivazione della procedura da parte dei docenti.

1. I Docenti dell'Ateneo possono attivare procedure di mobilità interdipartimentale se finalizzate a uno o più dei seguenti obiettivi:
 - a) Riunificare le risorse umane impegnabili in attività culturali (in atto, programmate, o programmabili) significative per il Dipartimento e coerenti con i suoi obiettivi, in progetti di ricerca, in qualunque altro tipo di attività di servizio istituzionale;
 - b) Incrementare il grado di ricongiungimento di SSD o di SC già presenti nel Dipartimento a cui si vuole afferire;
 - c) Migliorare la completezza dell'offerta formativa di corsi di studio per i quali il Dipartimento a cui si vuole costituisce Dipartimento di riferimento;
 - d) Creare le condizioni necessarie per lo svolgimento di Corsi di DDR, di Master o di ogni altra tipologia di attività formativa;

Art. 3 – Valutazione delle domande.

1. Le domande di mobilità presentate da docenti dell'Ateneo sono valutate da una Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento, composta da:
 - Tre Professori Ordinari del SSD o di SSD che ricadono dentro il SC, nel caso di mobilità di Professori di 1° fascia;
 - Tre Professori Ordinari o Associati del SSD o di SSD che ricadono dentro il SC, nel caso di mobilità di Professori di 2° fascia;
 - Un professore Ordinario o Associato e due docenti del SSD o di SSD che ricadono dentro il SC, nel caso di mobilità di Ricercatori a T.I..
 - La Commissione valuta le domande in base ai dati curriculari, con particolare attenzione alla produzione scientifica, alla attività svolta a qualsiasi titolo dal docente.
 - Il Consiglio di Dipartimento esprime parere sulla richiesta di mobilità entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Il Dipartimento di provenienza del docente interessato, su richiesta dello stesso, è chiamato a relazionare, entro 30 gg dalla richiesta, su ogni aspetto connesso con il trasferimento ipotizzato, in particolare in relazione con: posizioni di referente di assegno di ricerca e di tutor di tesi di Dottorato, responsabilità scientifica di progetti di ricerca, responsabilità di attrezzature o servizi, ed ogni altro elemento che possa essere oggetto di precisazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Senato Accademico, presa visione dell'esito dei pareri dei dipartimenti, della Relazione del Dipartimento di provenienza, esprime un parere anche articolato.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera sul trasferimento e, contestualmente, su ogni altro aspetto evidenziato nella Relazione del Dipartimento di provenienza.
5. Il trasferimento ha decorrenza entro l'anno solare in corso.

Art. 4 – Attivazione della procedura da parte dei Dipartimenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1. I Dipartimenti dell'Ateneo possono attivare procedure di mobilità interdipartimentale di Professori e Ricercatori a T.I., finalizzate a uno o più dei seguenti obiettivi:
 - a) Riunificare le risorse umane impegnabili in attività culturali (in atto, programmate, o programmabili) significative per il Dipartimento e coerenti con i suoi obiettivi, in progetti di ricerca, in qualunque altro tipo di attività di servizio istituzionale;
 - b) Incrementare il grado di ricongiungimento di SSD o di SC già presenti nel Dipartimento;
 - c) Migliorare la completezza dell'offerta formativa di corsi di studio per i quali il Dipartimento costituisce Dipartimento di riferimento;
 - d) Creare le condizioni necessarie per lo svolgimento di Corsi di DDR, di Master o di ogni altra tipologia di attività formativa;
2. Il Dipartimento, a seguito di delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza qualificata, emette un avviso interno rivolto ai docenti dell'Ateneo a cui viene data pubblicità sul sito web del Dipartimento e su quello dell'Ateneo per non meno di 30 giorni, specificando:
 - a) Il SSD ed il SC interessato
 - b) la fascia di docenza interessata;
 - c) le risorse logistiche che prevedibilmente verranno messe a disposizione del docente;
 - d) ogni altra informazione utile a prefigurare le condizioni di lavoro del docente.
3. Possono rispondere all'avviso i docenti dell'Ateneo che hanno i requisiti richiesti ed afferiscono ad un Dipartimento i cui componenti sono in numero maggiore di 45.
4. Non possono rispondere all'Avviso i docenti che sono stati oggetto di mobilità interdipartimentale ai sensi del presente Regolamento negli ultimi tre anni solari precedenti.

Art. 5 – Valutazione delle domande.

1. Le domande di mobilità presentate da docenti dell'Ateneo in risposta all'avviso di cui all'art. 1 sono valutate da una Commissione composta da:
 - Tre Professori Ordinari del SSD o di SSD che ricadono dentro il SC, nel caso di mobilità di Professori di 1° fascia;
 - Tre Professori Ordinari o Associati del SSD o di SSD che ricadono dentro il SC, nel caso di mobilità di Professori di 2° fascia;
 - Un professore Ordinario o Associato e due docenti del SSD o di SSD che ricadono dentro il SC, nel caso di mobilità di Ricercatori a T.I.;
2. La Commissione è proposta dal Consiglio del Dipartimento. Se i docenti appartengono al Dipartimento che ha attivato la procedura, la commissione è nominata con provvedimento del Direttore. Se i docenti proposti appartengono a più Dipartimenti, la Commissione è nominata con decreto del Rettore.
3. La Commissione valuta le domande in base ai dati curriculari, con particolare attenzione alla produzione scientifica, alla attività svolta a qualsiasi titolo dal docente, anche in relazione agli obiettivi definiti nell'avviso e, se necessario, elabora una graduatoria.

Art. 6 – Conclusione della procedura.

1. Il Dipartimento di provenienza del docente interessato, su richiesta dello stesso, è chiamato a relazionare, entro 30 gg dalla richiesta, su ogni aspetto connesso con il trasferimento ipotizzato, in particolare in relazione con: posizioni di referente di assegno di ricerca e di tutor di tesi di Dottorato, responsabilità scientifica di progetti di ricerca, responsabilità di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

attrezzature o servizi, ed ogni altro elemento che possa essere oggetto di precisazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Senato Accademico, presa visione dell'esito dei lavori della Commissione, della Relazione del Dipartimento di provenienza, esprime un parere anche articolato.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera sul trasferimento e, contestualmente, su ogni altro aspetto evidenziato nella Relazione del Dipartimento di provenienza.
4. Il trasferimento ha decorrenza entro l'anno solare in corso.

Art. 7 – Mobilità interdipartimentale a seguito di disattivazione del Dipartimento.

1. La procedura descritta negli art.1, 2 e 3 del presente Regolamento non si applica in occasione di disattivazione di un Dipartimento, per difetto di numerosità o per procedura di accorpamento, o nel caso di variazione consistente dell'assetto dipartimentale.
2. Nei casi indicati nel precedente comma 1, ogni docente esprime liberamente la sua adesione ad un nuovo progetto dipartimentale o la richiesta di afferenza ad uno dei Dipartimenti esistenti.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, le richieste di afferenza ad un Dipartimento già istituito sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di parere favorevole del Dipartimento di destinazione.

Nel merito della suddetta proposta si apre un ampio dibattito al quale prendono parte tutti i presenti. Emergono differenti opinioni se debba essere riconosciuta al singolo docente la possibilità di presentare istanza di afferenza verso altro Dipartimento ovvero se il Dipartimento, sulla base delle proprie esigenze per la didattica e la ricerca debba essere promotore di una "call" alla quale i docenti potranno aderire.

A seguito del predetto dibattito la Commissione, con il voto contrario del prof. Boscaino, dà incarico alla prof. Coppa e al dott. Piraino di procedere alla riformulazione del regolamento nei termini di concedere ai singoli la proposizione di istanza di afferenza verso altro Dipartimento, esplicitando, tuttavia, le motivazioni per richiedere il trasferimento ad altro dipartimento. Il testo di tale formulazione verrà inviato ai componenti prima della prossima seduta utile della Commissione nella quale verrà posto in decisione.

Criticità elettorali

Il Coordinatore ricorda i termini del documento proposto nella precedente riunione.

Segue un breve dibattito a conclusione del quale viene esitato il seguente documento:

Lo Statuto prevede che facciano parte del Senato Accademico:

- due professori ordinari in regime di tempo pieno eletti **con collegio unico** di Ateneo **all'interno della fascia** appartenenti a due diverse macroaree
- otto Direttori di Dipartimento, eletti **all'interno di ciascuna delle macroaree** in numero di due per ciascuna delle macroaree ad eccezione delle due a cui appartengono i componenti rappresentanti che ne eleggono uno;

A Senato Accademico già insediato, l'eventuale dimissione o decadenza di uno degli otto Direttori per qualsiasi motivo (es.: dimissioni volontarie, cessazione dalla carica di Direttore, variazione della tipologia di impegno, assenze ingiustificate) può comportare:

- a) lo scorrimento di eventuale graduatoria di preferenze (se disponibile);
- b) nuova sessione elettorale con le stesse modalità (stesso elettorato attivo e passivo, stesso collegio) della prima elezione.

Analogha considerazione si applica alla circostanza in cui occorre reintegrare il Senato per altre tipologie di rappresentanza. In questi casi si possono considerare applicabili norme largamente



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

accettate. In proposito è opportuno ricordare il comma 6 dell'art.10 dello Statuto, che tuttavia copre solo il caso della decadenza per assenze ingiustificate:

I membri elettivi e designati decadono dalla carica quando si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o per oltre la metà delle riunioni nel corso di un anno. Nella prima riunione utile successiva alla decadenza, si procederà alla loro immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di non eletti verrà immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.

È invece problematica la sostituzione di uno dei due P.O. rappresentanti in caso di dimissioni o decadenza. In questo caso l'art. 10, comma 6, Statuto non aiuta (neppure nei casi in cui è applicabile).

Le soluzioni prospettabili sono le seguenti:

- a) se vi è una graduatoria utile di altri candidati della medesima macroarea che hanno conseguito preferenze, si procede allo scorrimento;
- b) se non si verifica l'ipotesi sub a), è necessario indire un'elezione suppletiva con elettorato passivo limitato ai P.O. della macroarea del professore decaduto o dimissionario ed elettorato attivo che riproduca quello della primigenia elezione;
- c) se vi è una graduatoria utile di altri candidati in qualunque macroarea che hanno conseguito preferenze, si procede allo scorrimento; in questo caso una macroarea avrà 3 rappresentanti;
- d) non si provvede alla sostituzione del componente decaduto o dimissionario

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fanno parte del CdA

- quattro docenti a tempo pieno dell'Ateneo, designati dal Senato Accademico e appartenenti ad altrettante macroaree;
- un componente esterno, designato dal Senato Accademico con competenze riferibili alla macroarea che non ha espresso alcun componente rappresentante;

L'elezione avviene **su base di Ateneo**. A seguito della votazione, il Senato Accademico procede alla designazione sulla scorta della prevalenza nelle votazioni nonché dei seguenti fattori concorrenti: **l'appartenenza di ciascun designato a una macroarea diversa**; la presenza di **un esponente di ciascuna fascia**.

- Cosa accade se nessuno dei candidati di una o più macroaree non ottiene il 5% dei voti degli aventi diritto?

Le ipotesi di soluzione sono anche qui due:

- a) nella macroarea in cui nessuno dei candidati abbia raggiunto la soglia del 5% si procede alla rinnovazione delle elezioni;
- b) con esclusivo riferimento alla macroarea in cui nessuno dei candidati abbia raggiunto la soglia del 5%, il SA procede alla designazione senza tener conto del risultato elettorale, ma applicando soltanto i criteri selettivi residui.

A CdA insediato, uno dei quattro docenti eletti può dimettersi o decadere (dimissioni volontarie, elezione a Direttore, variazione della tipologia di impegno, opzione tra cariche di Ateneo, passaggio di fascia, assenze ingiustificate, provvedimenti disciplinari). Anche in questo caso l'art. 10, comma 6, Statuto non aiuta (neppure nei casi in cui è applicabile), anche perché la designazione dei componenti del CdA non avviene soltanto su base elettiva ma comporta un apprezzamento da parte del SA. La soluzione più corretta appare anche in questo caso:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- a) la verifica dell'esistenza di una graduatoria utile di candidati appartenenti alla medesima macroarea del decaduto/dimissionario e alla medesima fascia che hanno conseguito preferenze e, in tal caso, il compimento da parte del SA di una nuova designazione tra costoro;
- b) se non si verifica l'ipotesi sub a), l'indizione di una nuova procedura di designazione tra candidati della macroarea interessata del decaduto/dimissionario ed elettorato attivo che riproduca quello della primigenia elezione.

Alcune altre difficoltà interpretative concernono il Consiglio della Struttura di Raccordo (SR)

CONSIGLIO DELLA SR

Il Consiglio della SR include:

- una rappresentanza di docenti, pari al 10% dei componenti dei Consigli dei dipartimenti che costituiscono la Struttura di raccordo.
- Essa è formata dai coordinatori dei Consigli di Corso di Studio. La rimanente parte viene individuata con modalità elettiva **tra i componenti delle Giunte di Dipartimento** che partecipano alla SR **assicurando almeno un componente per fascia**.

Dubbi interpretativi:

- “pari al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti” va inteso nel senso che siano inclusi tutti i componenti o soltanto i componenti docenti?
- “componenti delle Giunte di Dipartimento”: si intende i “docenti componenti delle Giunte”?

Quanto al primo interrogativo, è ragionevole ritenere che, giacché la formulazione letterale dello Statuto ricalca pedissequamente il testo della l. 240/2010, nella quale il personale tecnico amministrativo non è mai citato, la disposizione controversa vada intesa nel senso che il 10% vada calcolato sulla sola componente docente del Consigli di Dipartimento.

La medesima soluzione interpretativa va adottata per il secondo interrogativo.

L'espressione “La rimanente parte viene individuata con modalità elettiva **tra i componenti delle Giunte di Dipartimento**” si presta a due interpretazioni:

- a) è definita la partecipazione del 10% dei componenti di **ciascun** Dipartimento; rientrano in questo 10% i Coordinatori dei Corsi di Studio per i quali il Dipartimento è Dipartimento di riferimento; la parte restante viene eletta all'interno del Dipartimento (elettorato passivo: i componenti della Giunta di Dipartimento; elettorato attivo: i componenti del Consiglio di Dipartimento);
- b) è definita la numerosità dei componenti del Consiglio della Struttura sulla base del numero di componenti dei Consigli di Dipartimenti che costituiscono la SR; si sottrae il numero dei Coordinatori dei Corsi di Studio per i quali uno dei Dipartimenti che costituiscono la SR è Dipartimento di riferimento; la parte restante viene eletta indipendentemente dalla afferenza ai Dipartimenti, e cioè elettorato passivo : tutti i componenti delle Giunte di tutti i Dipartimenti ed elettorato attivo tutti i componenti di tutti i Dipartimenti, con **collegio unico**.

La soluzione che sembra rispettare maggiormente lo spirito della disposizione normativa è la seconda, per quanto non andrebbe escluso che si possa garantire una rappresentanza proporzionale alla composizione dei singoli Dipartimenti nella componente elettiva dei membri del Consiglio di Struttura che residua dopo l'individuazione del numero dei Coordinatori. Il mezzo tecnico potrebbe essere rappresentato dalla fissazione di un numero di seggi per ciascuno Dipartimento che concorre alla SR proporzionale al numero dei Componenti del Consiglio di Dipartimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

La indicazione (o obbligo) di assicurare almeno un componente per fascia si presta a due procedure:

- a) Viene predeterminato il numero di seggi spettanti ai P.O., ai P.A. e ai Ricercatori (assicurando almeno una presenza per ciascuna fascia) e le elezioni si svolgono **all'interno della fascia**;
- b) È determinato il numero totale di docenti e le elezioni si svolgono con **collegio elettorale unico** indipendente dalla fascia (elettorato attivo e passivo), assicurando tuttavia la presenza di almeno un componente per ciascuna fascia, ove il numero dei posti a disposizione lo consenta;

La scelta non è qui tecnica ma di natura squisitamente politica: la prima soluzione appare più lineare, mentre la seconda evita la predeterminazione del numero dei seggi che, in talune ipotesi, potrebbe risultare arbitraria.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA SR

Lo Statuto prevede che: “Il Presidente viene **eletto dai componenti del Consiglio tra i professori ordinari a tempo pieno della Struttura di raccordo** che non hanno altri incarichi di governo in Ateneo”.

Si pongono alcuni interrogativi sull'elettorato passivo:

- 1) La dizione “che non hanno altri incarichi di governo in Ateneo” è equivalente a dire “che non fanno parte degli organi di governo dell'Ateneo”? (Sono organi di governo: il Rettore, il Senato e il CdA).
- 2) La dizione “tra i P.O. che fanno parte della SR” può significare:

2a) i P.O. che fanno parte dei Dipartimenti che costituiscono la SR; in questo caso sono eleggibili i P.O. che fanno parte del Consiglio della SR? Se sì, la rappresentanza viene reintegrata?

2b) i P.O. che fanno parte del Consiglio della SR; in questo caso la rappresentanza viene reintegrata?

Quanto al primo interrogativo, quello sub 1), la soluzione che rispetta la lettera della legge 240/10 e dello Statuto riconosce l'elettorato passivo ai P.O. che non abbiano alcun altro incarico nelle strutture dell'Ateneo e non soltanto quindi negli organi di governo in senso stretto (ossia Rettore, SA e CdA). Quanto all'interrogativo sub 2), l'elettorato passivo compete a tutti i P.O. che fanno parte dei Consigli dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Struttura di raccordo.

ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI

Lo Statuto prevede che: “Fa parte del Consiglio della SR una rappresentanza degli studenti afferenti alla SR, **in ragione delle peculiari competenze dell'organo**, pari al 20 % del numero dei componenti del Consiglio, **eletti in relazione ai diversi livelli dei corsi di studio e alla loro tipologia**”.

- a) Che implicazioni ha sulle procedure elettorali il richiamo alle “**peculiari competenze dell'organo**”?



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- b) Che implicazioni ha sulle procedure elettorali la dizione “**eletti in relazione ai diversi livelli dei corsi di studio e alla loro tipologia**”?
- c) La elezione è a collegio unico o all'interno di ciascun corso di studi?
- d) I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studi possono essere anche rappresentanti nel Consiglio della SR?

Il richiamo alle particolari competenze dell'organo è un inciso posto per giustificare l'innalzamento della percentuale di partecipazione degli studenti rispetto al dettato legislativo, che prevede un quota non inferiore al 15%.

Quanto all'interrogativo sub b), il meccanismo elettorale dove assicurato la presenza di rappresentanti delle lauree triennali, magistrali o a ciclo unico. Un nodo da sciogliere, anche qui di natura squisitamente politica, è se debba essere garantita la presenza anche dei dottorandi di ricerca, giacché lo Statuto li considera studenti ai fini della composizione del SA.

Con riguardo al quesiti sub c) e d), è preferibile stralciarne la trattazione in attesa di una presa di posizione da parte dei rappresentanti degli studenti, i quali sono stati invitati a riflettere su tali questioni.

L'interrogativo sub b) potrebbe essere risolto con un collegio unico per tipologia di corso di studio.

Quanto all'interrogativo sub d), ci si può limitare a segnalare che la logica che pervade lo Statuto e la l. 240/2010, per quanto esplicitata soltanto con riguardo ai docenti, è all'insegna del divieto del cumulo di incarichi.

NORME ELETTORALI DI PORTATA GENERALE.

L'art. art. 10, comma 7, Statuto sancisce che: “Nei casi in cui è prevista l'elezione per categoria e con voto limitato, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri da eleggere”.

La disposizione si riferisce tipicamente alle elezioni con elettorato attivo e passivo limitato alla fascia o ad eventuali elezioni studentesche con elettorato passivo e attivo limitato alla tipologia di corso di studio. Va quindi chiarito che in nessuna delle procedure elettorali che coinvolgono i docenti si potrà esprimere una preferenza plurima.

La seduta è tolta alle ore 19,00.

Il Coordinatore
F.to Prof. Francesco Paolo La Mantia